ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

ICS Uscita
Numero 0003232/01
Data 11/07/2019
Comunicazione Conce

RACCOMANDATA

SPETT.LE
A.S.D CIRCOLO TENNIS
MARINO CASALBONI
VIA DELLA RESISTENZA,1
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

RACCOMANDATA

SPETT.LE
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
PIAZZA GANGANELLI, 1
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

A MANO

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
GESTORE FONDO DI GARANZIA EX L.289/2002
VIA GIAMBATTISTA VICO N. 5
00196 ROMA (RM)

E, p.c.

CONI SERVIZI SPA
UFFICIO COORDINAMENTO
COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI
STADIO OLIMPICO – CURVA SUD
00194 ROMA

COMITATO REGIONALE
CONI EMILIA ROMAGNA
VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI
40127 BOLOGNA (BO)

Capitale sociale euro 835.528.692,00
Albo banche n.10630 Registro delle imprese di Roma n.00644160582

Pratica n. 47767/00 - ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI
Mutuo di € 225.000,00 per lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del centro sportivo comunale denominato "Circolo Tennis Marino Casalboni" sito in via della Resistenza n.1 nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN).

L'Istituto, in data **21/06/2019,** ha deliberato la concessione del mutuo in oggetto, alle seguenti condizioni:

Segue lettera indirizzata a: ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI; COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA; C.O.N.I.

- garanzie:	➢**Fideiussione di € 47.250,00 del Comune di Santarcangelo di Romagna ai sensi dell'art.207 d.lgs. n.267/2000 per tutta la durata del mutuo;** ➢**Fideiussione da rilasciarsi da parte del Fondo di garanzia ex. art. 90, comma 12, L. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni per Euro 177.750,00 ai sensi del relativo regolamento;**
- durata:	**Ammortamento:14 anni** con rate mensili;
- tasso:	**PREAMMORTAMENTO Tasso Variabile**: EURIBOR 6 MESI 360 con floor pari a zero + 2,85 punti percentuali (*il tasso Euribor è riscontrabile alle pagine "Euribor 01" del circuito Reuters)*; **AMMORTAMENTO Taso Fisso IRS a15 anni** con floor pari a zero + 2,85 punti percentuali (*Per I.R.S. -Interest Rate Swap- si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di cinque giorni lavorativi precedenti il giorno di stipula dell'atto erogazione a saldo del mutuo. I tassi Swap sono rilevabili su "il Sole 24 Ore" o alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters*);
-contributo /interessi	**complessivi € 16.210,32** per attività sovvenzionata ordinaria ICS, pertanto la rata di ammortamento del mutuo verrà ridotta di un ammontare pari all'importo mensile del contributo di € 96,49, ai sensi dello Statuto vigente dell'Istituto finanziatore);
Condizioni:	**L'esecutività della delibera di concessione del finanziamento è subordinata**: - alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo ex lege 289/2002, art. 90, comma 12 e s.m.i., ai sensi del relativo regolamento;
estinzione anticipata:	**commissione del 3%** sul capitale estinto anticipatamente.

Il mutuo concesso deve essere utilizzato secondo il seguente preventivo di spesa, approvato dal Comitato regionale Emilia-Romagna con parere n. 2/2019espresso sul progetto in data 28/02/2019:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Lavori e impianti (comprensivi di oneri sicurezza)	€	369.575
IVA su lavori (10%)	€	36.957
Sistemazioni varie e imprevisti	€	11.381
Spese tecniche (comprensive della cassa 4% e dell'IVA 22%)	€	32.087
Totale	**€**	**450.000**

Qualsiasi variante al progetto originario dovrà essere comunicata sia al CONI Regionale che a ICS.

L'erogazione del mutuo, che avverrà successivamente alla stipula del contratto, sarà effettuata con atto pubblico di erogazione in unica soluzione, ad opere regolarmente ultimate **oppure** con più erogazioni con somministrazioni rateali, di cui l'ultima a saldo per atto pubblico, in conformità alle prescrizioni contrattuali nella maniera seguente:

Istituto per il Credito Sportivo
via Giambattista Vico, 5 - 00196 Roma
t. + 39 06 324981 - PEC creditosportivo@legalmail.it
CF 00644160582 - PI 00919631002
creditosportivo.it

Segue lettera indirizzata a: ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI; COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA; C.O.N.I.

EROGAZIONI FINANZIAMENTO

€ 202.500,00	per lavori, impianti, IVA, imprevisti e spese tecniche, su presentazione di SAL muniti dei relativi certificati di pagamento muniti del visto dell'Amministrazione Comunale e/o delle fatture, delle parcelle tecniche con liquidazione in percentuale (50%);
€ 22.500,00	A fine lavori, su presentazione del certificato di regolare esecuzione lavori e verifica finale da parte del CONI.

Ai fini della stipula del contratto di mutuo, l'Associazione dovrà preliminarmente munirsi di un Libro Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo vidimato da un Notaio o dalla Camera di Commercio territorialmente competente, ove non ne fosse già in possesso, nel quale dovrà essere riportata la delibera che approvi la contrazione del mutuo ed autorizzi il Presidente dell'Associazione a contrarre il mutuo in oggetto, in conformità del fac-simile di delibera allegato.

Il libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere esibito in sede di stipula ed in tale occasione potrà essere predisposto l'estratto autentico di detta delibera, da allegare al contratto di mutuo, a cura del Notaio rogante, qualora l'Associazione non provveda prima della stipula.

Per la stipula del contratto di mutuo dovranno essere prodotti i documenti qui di seguito indicati:

1. autocertificazione sostitutiva della visura camerale sottoscritta dal legale rappresentante (con allegata fotocopia del documento d'identità), completa dei dati anagrafici, residenza, carica sociale rivestita da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Revisione dei Conti della Associazione (cfr. modulo allegato);
2. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento d'identità), relativa al nucleo familiare (coniuge non separato e familiari conviventi maggiorenni) per il legale rappresentante della Associazione mutuataria ed eventuali componenti dell'Organo di Revisione dei Conti e Direttore Tecnico (comprensiva dei dati anagrafici, codice fiscale e residenza), (cfr. modulo allegato);
3. **dichiarazione** a firma del legale rappresentante della Associazione relativa alle spese connesse ai due finanziamenti ai fini del calcolo del TAEG (cfr. modulo allegato);
4. **certificato di iscrizione nel registro regionale delle Persone giuridiche** rilasciato a data recente con indicazione dell'attuale legale rappresentante dell'Associazione;
5. **estratto autentico notarile di delibera del Consiglio Direttivo** della Associazione che autorizzi la contrazione del mutuo e conferisca i relativi poteri per l'intervento in contratto al legale rappresentante, in conformità al fac-simile allegato;
6. **copia conforme all'originale della delibera di Consiglio Comunale di Santarcangelo di Romagna** che autorizzi il rilascio della garanzia fideiussoria ed attribuisca tutti i poteri per l'intervento in contratto, sulla falsariga del fac-simile allegato;
7. **provvedimento comunale di nomina** del Dirigente comunale incaricato per intervenire nel contratto di mutuo in rappresentanza del Comune di Santarcangelo di Romagna.

Istituto per il Credito Sportivo
via Giambattista Vico, 5 - 00196 Roma
t. + 39 06 324981 - PEC creditosportivo@legalmail.it
CF 00644160582 - PI 00919631002
creditosportivo.it

Segue lettera indirizzata a: ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI; COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA; C.O.N.I.

Dopo la stipula del contratto di mutuo e quale condizione essenziale per l'erogazione delle somme, questo Istituto dovrà acquisire:

1. **contabile del bonifico a titolo di primo premio annuo** a titolo di primo premio annuo dovuto per il rilascio della fideiussione da parte del Fondo di Garanzia ex L.289/2002, da disporsi sul c/c bancario intestato a questo Istituto, codice IBAN: IT 43 K 10630 03200 000 000 000100 **(importo da quantificare in relazione alla data dell'erogazione del mutuo)**.
2. **stati avanzamento lavori** (IVA inclusa), corredati da fatture e certificati di pagamento come indicato nelle modalità di erogazione **ovvero se l'erogazione dovesse avvenire in unica soluzione:** certificato di regolare esecuzione lavori e parere di conformità finale da parte del CONI regionale.

In relazione all'ammissione della presente operazione al Fondo di Garanzia ex Lege 289/2002, art. 90 comma 12, è dovuto il premio di garanzia annuo dello 0,25% sull'importo garantito di Euro 177.750,00, così come previsto dal Regolamento del Fondo di Garanzia.

Per la stipula del contratto di mutuo, questo Istituto dovrà essere in possesso di una valida **certificazione antimafia** (fatta salva la possibilità per l'Istituto di stipulare in mancanza di detta certificazione, trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta di informazioni antimafia all'Ufficio Territoriale del Governo competente, sottoponendo l'efficacia del contratto di mutuo a condizione risolutiva, come evidenziato nel contesto dell'atto allegato).

La delibera di concessione del mutuo ha validità **sino al 21/12/2019** pertanto, se la stipula del contratto non avverrà entro tale data, la concessione del prestito sarà revocata automaticamente.
L'Associazione mutuataria dovrà produrre i documenti richiesti entro 60 giorni (anticipandoli eventualmente a mezzo mail) per consentire la stipula del contratto di mutuo entro il suddetto termine di efficacia.

Si allegano lo schema di contratto ed il capitolato affinché l'Associazione mutuataria ed il Comune garante possano avere piena cognizione dei relativi patti e condizioni.

Distinti saluti.

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

All.: c.s.

SERVIZIO CREDITI
DIRETTORE: Dott. L. Priggione Matté
RESPONSABILE CREDITI NO PROFIT E PERFEZIONAMENTO: Dott. Carlo Pesole
PERFEZIONAMENTO MUTUO: Dott.ssa S. Cannara (06/324982534) sabina.cannara@creditosportivo.it – perfezionamentoprivati@creditosportivo.it

Mod. B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in word o in stampatello

Il/La sottoscritt__

nat__ a il

residente a Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione
CONSIGLIO DI AMI
Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) *

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_____

* **Organismo di vigilanza:** l' art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

** **Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

Se il socio di maggioranza è una persona giuridica devono essere riportate anche le complete generalità del presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:

1. **dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;**

2. **copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;**
3. **dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.**

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata.

Modello C) – informazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente

a_____via/piazza_____n._____

Codice Fiscale_____

in qualità di_____

della società_____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome_____Cognome_____CF_____

Luogo e data di nascita_____residenza_____

Nome_____Cognome_____CF_____

Luogo e data di nascita_____residenza_____

Nome_____Cognome_____CF_____

Luogo e data di nascita_____residenza_____

Nome_____Cognome_____CF_____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ _____

data firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello
la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria**.
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.
(**) Per "**familiari conviventi**" si intendono "**chiunque conviva**" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG DELL'OPERAZIONE

Il sottoscritto_____

in qualità di legale rappresentante della_____

Con sede in_____

ai fini del calcolo del TEG del mutuo pratica n°_____

dichiara di aver sostenuto/dover sostenere le seguenti spese, precisando che le tali spese sono le uniche conosciute al momento dell'accensione del finanziamento e totalmente relative a questo:

Categoria di spesa	Cod. int.	Importo	Spesa a carattere ricorrente: si/no	Periodicità
Spese di istruttoria/rinegoziazione mutuo	1			
Commissioni Up-front	60			
Perizia di Tecnico ICS su beni da ipotecare	2			
Perizia di tecnico esterno sui beni da ipotecare	3			
Premio assicurazione immobile da ipotecare contro incendio e rischi accessori	449			
Perizia di validazione progetto impianto (fotovoltaico/cogenerazione)	35			
Assicurazione all risk impianto (fotovoltaico/cogenerazione)	28			
Recupero spese istruttoria Fondo di Garanzia	19			
Premio Fondo di Garanzia	20			
Spese istruttoria fidejussione bancaria	50			
Premio fidejussione bancaria	25			
Spese istruttoria fidejussione assicurativa	51			
Premio fidejussione assicurativa	26			
Spese istruttoria garanzia Confidi	52			
Premio garanzia Confidi	27			

Data

_____

Timbro e Firma

_____

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA "ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI"

.... o m i s s i s ....
(intestazione del verbale, indicazione degli intervenuti, assunzione della Presidenza e constatazione del numero legale)

Dichiarata aperta la seduta viene posto in discussione il seguente ordine del giorno:

- delibera per la contrazione di un mutuo di **€ 225.000,00** con l'Istituto per il Credito Sportivo e delega dei necessari poteri al legale rappresentante della **ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI** che dovrà intervenire in contratto.

Prende la parola il Presidente il quale riferisce che l'Istituto per il Credito Sportivo (con nota del ..... prot. n. .....) ha comunicato di aver deliberato in data 21/06/2019 a favore della ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI la concessione di un mutuo di € 225.000,00 per lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del centro sportivo comunale denominato "Circolo Tennis Marino Casalboni" sito in via della Resistenza n.1, nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), con ammortamento in **14 anni mediante rate mensili**, al tasso di interesse nominale annuo fisso pari all'**IRS 15 ANNI + 2,85 punti percentuali** (per I.R.S. - Interest Rate Swap - si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di cinque giorni lavorativi precedenti quello di stipula dell'atto di erogazione a saldo del mutuo) ed assistito dal contributo in conto interessi concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo per il complessivo importo di € 16.210,32, pertanto la rata di ammortamento del mutuo verrà ridotta di un ammontare pari all'importo mensile di detto contributo pari ad € 96,49.

Detto mutuo, che verrà erogato in unica soluzione o con versamenti rateali nella misura ed alle condizioni indicate nella suddetta nota, sarà garantito da:

- Fidejussione di € 47.250,00 da parte del COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA ai sensi dell'art. 207 D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000 per tutta la durata del mutuo;
- Fideiussione di € 177.750,00 da rilasciarsi da parte del Fondo di Garanzia ex lege 289/2002 Art.90 comma 12 e s.m.i., ai sensi del relativo regolamento.

Il contratto di mutuo destinato a tradurre in atto la suddetta concessione, dovrà stipularsi alle condizioni di cui sopra fissate dall'Istituto mutuante ed a tutte le ulteriori condizioni, clausole e modalità - tutte già note alla **ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI** dettate dall'Ente finanziatore nel contratto, nel Capitolato di patti e condizioni generali e negli atti di erogazione e quietanza, ed in particolare il Presidente dà atto che è stato richiesto dall'Istituto Finanziatore il rispetto delle seguenti condizioni:

L'esecutività della delibera di concessione del finanziamento è subordinata:

- alla delibera di ammissione alla Garanzia del Fondo ex lege 289/2002, art. 90, comma 12 e s.m.i., ai sensi del relativo regolamento;

Dopo ampia discussione, considerata l'utilità dell'operazione in relazione agli scopi sociali ed alle agevolazioni contributive e fiscali da cui l'operazione è assistita, il CONSIGLIO DIRETTIVO all'unanimità degli intervenuti, accoglie la proposta del Presidente e

delibera

a) di contrarre con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma un mutuo di **€ 225.000,00** alle condizioni sopra specificate, accettando tutte le ulteriori condizioni, clausole e modalità dettate dall' Istituto stesso nel contratto, nel Capitolato, e negli atti di erogazione e quietanza - condizioni tutte già note alla **ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI** e precipuamente la variabilità del tasso d'interesse che

regolerà il preammortamento ed il compenso del 3% (tre per cento) sul residuo capitale in caso di estinzione anticipata del mutuo;

b) di autorizzare il Presidente e legale rappresentante o, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente della **ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI** a compiere in nome, per conto ed in rappresentanza della stessa tutte le operazioni necessarie al perfezionamento del mutuo in questione, stipulando il relativo contratto, gli atti di erogazione rateale e di erogazione finale e quietanza.

Nei poteri di cui sopra sono compresi quelli di riscuotere, in unica o più soluzioni, l'intero importo del mutuo, di rilasciarne ricevuta e quietanze liberatorie nelle forme richieste dall'Istituto mutuante, di riversare tutto o parte di detto importo in deposito in garanzia infruttifero presso l'Istituto mutuante per eventuali adempimenti di condizioni contrattuali, ritirandolo successivamente qualora queste ultime saranno soddisfatte, di accettare e convenire tutti i patti e le condizioni inerenti il contratto di mutuo, ivi compreso il rilascio del consenso preventivo all'eventuale richiesta di accollo del mutuo da parte del Comune di Santarcangelo di Romagna, in caso di risoluzione anticipata o decadenza della Convenzione con esso stipulata per la concessione e gestione dell'area su cui sorge l'impianto sportivo, e la sottoscrizione della clausola risolutiva del mutuo, in caso di perdita della disponibilità dell'impianto sportivo da parte della Associazione prima del termine del periodo di ammortamento del mutuo, il tutto in conformità del contratto di mutuo, del Capitolato di condizioni generali e con l'applicazione delle norme legislative e statutarie che regolano l'attività dell'Istituto mutuante stesso.

In definitiva il Presidente e legale rappresentante o, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, è facoltizzato a compiere ogni operazione necessaria ed utile nel nome della **ASD CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI** per il perfezionamento dell'operazione in oggetto, essendo investito dei più ampi poteri per tutte le condizioni e clausole da convenirsi con l'Istituto mutuante, il tutto con promessa di rato e valido e senza che mai possa da chiunque eccepirsi al predetto rappresentante difetto o imprecisazione di poteri o di rappresentanza della Associazione mutuataria.

Firme_____

CONTRATTO DI MUTUO GARANTITO CON FIDEIUSSIONE COMUNALE E FIDEIUSSIONE DEL FONDO DI GARANZIA EX LEGE 289/2002, ART. 90, COMMA 12 E S.M.I.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ( ), il giorno il mese di
in Roma, Via G. Vico n. 5, presso la sede dell'Istituto per il Credito Sportivo.
Innanzi a me Dott. Antonio Germani Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE
Roma, Via Giambattista Vico n. 5, quadro direttivo, la quale interviene nella sua qualità di Coordinatrice del Perfezionamento Crediti a Clientela Privata, in rappresentanza dell'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma ove sopra, costituito con legge 24 dicembre 1957 n° 1295, iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, capitale sociale Euro 835.528.692,00, autorizzata con atto di conferimento dei poteri di rappresentanza dell'Ente a mio rogito repertorio n. 18562 raccolta n. 13259 in data 29 settembre 2018, registrato a Roma 2 il giorno 8 ottobre 2018 al n. 26455 serie 1T, poteri conferiti dal Presidente nonché legale rappresentante dell'Ente Dott. Andrea ABODI, nato a Roma il 7 marzo 1960, in virtù dei poteri di rappresentanza e firma associati alla carica e previsti dall'art. 25 del vigente Statuto dell'Ente ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 26 settembre 2018, Ente che, nel prosieguo del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, verrà più brevemente denominato **ISTITUTO FINANZIATORE.**

DALL'ALTRA
in legale rappresentanza della Associazione Sportiva Dilettantistica **CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI** che, nel prosieguo del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali verrà più brevemente nominata **PARTE MUTUATARIA,** con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via della Resistenza,1 codice fiscale: 91007660409, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Emilia Romagna al n. 794, il Sig. CARLI MASSIMO, nato a Borghi (FO), il 04 giugno 1959, in ragione della carica domiciliato in Santarcangelo di Romagna (RN) presso la sede della Associazione stessa, il quale interviene nella sua qualità di Presidente nonché legale rappresentante della Associazione a' termini dello Statuto sociale vigente ed in esecuzione della delibera del Consiglio direttivo di quest'ultima in data ,
che, in estratto autentico del Notaio di repertorio n.
in data , si allega al presente contratto sotto la lettera " ";

Interviene altresì, al solo fine di rilasciare la garanzia fideiussoria del mutuo:
il Sig. , nato a il
domiciliato per la carica in SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso la Casa Comunale, il quale interviene nella sua qualità di
del COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, codice fiscale n.01219190400 nel proseguo del presente atto e nell'allegato capitolato di patti e condizioni generali nominato più semplicemente **GARANTE,** al fine di prestare fideiussione a favore della **PARTE MUTUATARIA** nei termini ed alle condizioni specificate nel successivo art. 5, in esecuzione della delibera n. del adottata dal Consiglio Comunale che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera " ".

I predetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e piena capacità di agire io Notaio sono certo,

PREMETTONO:

- che la **PARTE MUTUATARIA** ha chiesto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** un mutuo di Euro 225.000,00 (duecento venticinque mila/00) da destinare unitamente ad altri mezzi al finanziamento parziale della spesa prevista per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del centro sportivo comunale denominato CIRCOLO TENNIS MARINO CASALBONI sito in via della Resistenza n.1, nel Comune di Santarcangelo di Romagna, il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha aderito, con delibera in data 21/06/2019, alla concessione del predetto mutuo ai patti ed alle condizioni meglio evidenziati nel contesto del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali;
- che, per agevolarne l'ammortamento, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso ha disposto altresì, la concessione a favore della **PARTE MUTUATARIA** di un contributo nominale negli interessi pari a Euro 96,49 (novantasei/49) mensili, ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24 /12/1957 n° 1295, così come sostituito dall'art. 4 della L.18/2/1983, n° 50, contributo che verrà detratto dagli importi delle semestralità di ammortamento ai sensi del 2° comma del citato art. 5;
- che, a garanzia della restituzione della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, delle spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dagli atti di erogazione e dalle norme vigenti in materia, il **GARANTE** si dichiara disposto a prestare a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA,** una fideiussione solidale in conformità dei patti e delle condizioni meglio specificate nel successivo art. 5, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 47.250,00 (quarantasette mila duecento cinquanta/00) per l'intera durata del mutuo;
- che è stata acquisita fideiussione a prima richiesta rilasciata dal Fondo di Garanzia *ex Lege* 289/2002, art. 90, comma 12 e successive modifiche ed integrazioni per Euro 177.750,00 (centosettanta settemila settecentocinquanta/00) ai sensi del relativo regolamento, ad ulteriore garanzia della restituzione del capitale mutuato, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, delle spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dagli atti di erogazione e dalle norme vigenti in materia;
EVENTUALE:
- che non essendo ancora stata rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di Rimini la certificazione antimafia, richiesta in data , ed essendo scaduti i termini di legge, le Parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva, come meglio in seguito specificato.

TUTTO CIO' PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Per il soddisfacimento degli scopi indicati in premessa e con le garanzie ivi specificatamente indicate, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla **PARTE MUTUATARIA** che accetta per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di Euro 225.000,00 (duecento venticinque mila/00) con ammortamento alla francese in anni 14 (quattordici), al tasso di interesse pari all'IRS a 15 (quindici) anni maggiorato di 2,85 (due virgola ottantacinque) punti percentuali.

Le Parti convengono che l'I.R.S. (Interest Rate Swap) di riferimento per il tasso di interesse di ammortamento è il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di cinque giorni lavorativi precedenti quello di stipula dell'atto di erogazione a saldo del mutuo.
(EVENTUALE)

Le Parti convengono che nel caso in cui il valore del parametro I.R.S., nel momento della sua rilevazione definitiva, come sopra stabilito, risultasse negativo, lo stesso si intenderà, per comune accordo tra

le Parti, comunque pari a zero, considerandosi tale il valore minimo del parametro al quale andrà sommato lo spread indicato nei capoversi precedenti.

Attualmente il tasso di interesse del mutuo, sulla base del tasso IRS a 15 anni rilevato cinque giorni lavorativi antecedenti la data di stipula del presente contratto, è pari al % (per cento) nominale annuo. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) calcolato ipotizzando che detto tasso di interesse rimanga costante per l'intera durata del finanziamento, è pari al % (per cento) annuo, come da foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali e relativo piano di ammortamento provvisorio che si allegano al presente atto sotto le lettere " " e " ".

Il mutuo è regolato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi previsti dalle norme del codice civile, dal presente contratto e dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nonché dai patti e condizioni generali contenuti nel Capitolato che si allega al presente contratto sotto la lettera " ", per formarne parte integrante ed essenziale, debitamente firmato dalle parti e da me Notaio e che la **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** dichiarano di ben conoscere per averne avuto precedente testuale comunicazione e di accettarlo ed approvarlo in tutti i patti e le condizioni che lo compongono.

Le parti stabiliscono di comune accordo che in caso di discordanza tra il presente contratto ed il foglio di sintesi riepilogativo o il Capitolato allegati prevarranno le pattuizioni contenute nel presente contratto.

L'ISTITUTO FINANZIATORE potrà sempre consentire variazioni delle modalità e condizioni stabilite in contratto, ivi comprese la sostituzione od integrazione delle garanzie nonché proroghe di termini, anche di rimborso del mutuo, senza tuttavia che tali modifiche, variazioni o proroghe comportino, in alcun caso, novazione delle obbligazioni assunte nel contratto stesso nella sua integrità.

Art. 2

Il mutuo verrà erogato in valuta legale alla **PARTE MUTUATARIA** mediante somministrazioni parziali in relazione all'andamento dei lavori ed in rapporto ai costi sostenuti, nella misura ed alle condizioni seguenti, oppure in unica soluzione ad opere eseguite in conformità del progetto di costruzione approvato, secondo il dettaglio di spesa di cui al parere tecnico del C.O.N.I., e dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2 e 4 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali:
- sino alla concorrenza della somma di Euro 202.500,00 (duecento due mila cinquecento/00), per lavori, impianti, IVA, imprevisti e spese tecniche, su presentazione di SAL muniti dei relativi certificati di pagamento muniti del visto dell'Amministrazione Comunale e/o delle fatture, delle parcelle tecniche con liquidazione in percentuale (50%);
- la rimanente somma di Euro 22.500,00 (ventidue mila/00), su presentazione del certificato di regolare esecuzione lavori e parere del Consulente Tecnico del CONI emesso per la verifica finale dei lavori, al fine di consentire la verifica delle condizioni che legittimano il mantenimento delle agevolazioni contributive e del mutuo stesso.

L'ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di fissare la data delle erogazioni del mutuo, una diversa determinazione della misura e delle modalità delle somministrazioni parziali e, comunque, i termini di definizione dell'operazione, in relazione all'andamento del mercato finanziario ed all'eventuale emissione di obbligazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché all'effettivo collocamento delle stesse.

Le somministrazioni parziali del mutuo verranno di norma effettuate mediante bonifici sul conto corrente intestato alla **PARTE MUTUATARIA** aperto presso la Banca
avente coordinate IBAN: IT _____, salva comunque la facoltà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di effettuare le erogazioni medesime mediante la stipula di atti pubblici.
La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a comunicare preventivamente per iscritto ogni variazione relativa al predetto conto.

L'ISTITUTO FINANZIATORE, una volta eseguito il bonifico, trasmetterà alla Parte Mutuataria, con lettera raccomandata, una nota di quietanza che dovrà essere restituita all'Istituto finanziatore entro quindici giorni dal suo ricevimento, firmata del legale rappresentante della **PARTE MUTUATARIA.**

In conformità a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato di patti e condizioni generali allegato, le scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** faranno piena prova dell'accredito delle somme versate tramite bonifico alla **PARTE MUTUATARIA.**

L'atto di erogazione finale e quietanza del mutuo verrà effettuato mediante stipula di atto pubblico.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a corrispondere all'atto delle singole somministrazioni l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 17 e 18 del DPR 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura indicata dalla legge.

Art. 3

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale ed indivisibile fra tutti, a restituire la suddetta somma mutuata di Euro 225.000,00 (duecento venticinque mila/00) col sistema dell'ammortamento alla francese, nel termine di anni 14 (quattordici), mediante corresponsione di n. 168 (centosessantotto) mensilità costanti posticipate, calcolate al tasso di interesse specificato nel precedente art. 1, commi 1° e 2°. Tali interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria; non è, pertanto, influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Ogni mensilità dovrà versarsi in valuta legale all'**ISTITUTO FINANZIATORE** entro le date che saranno convenute nell'atto di erogazione e quietanza del mutuo, a decorrere dall'ultimo giorno del primo mese successivo alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza al 1° giorno del mese immediatamente successivo alla data di stipula del predetto atto di erogazione finale.

Le mensilità di ammortamento comprenderanno una quota di ammortamento del capitale mutuato ed una quota interessi, in conformità delle indicazioni del piano di ammortamento che verrà allegato all'atto dell'erogazione finale e quietanza e saranno ridotte, ciascuna, di un ammontare pari alla quota mensile del contributo negli interessi concesso e calcolato in misura annua costante ai sensi dell'art. 5, 2° comma della legge n° 1295/57 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 8 dello Statuto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE.**

Art. 4

Le somme somministrate parzialmente non entrano di regola in ammortamento, salvo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga, compatibilmente con le finalità istituzionali, di dare comunque inizio all'ammortamento della somma somministrata.

Sulle somministrazioni parziali e sull'erogazione finale, effettuate in regime di preammortamento, saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA**, sino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, gli interessi di preammortamento.

I suddetti interessi di preammortamento saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA** alle date del 1° gennaio o del 1° luglio successivo ad ogni erogazione rateale e comunque dalle predette date sino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che:

- il tasso degli interessi di preammortamento è variabile sulla base del parametro EURIBOR 6 MESI 360 aumentato di uno spread pari a 2,85 punti percentuali;
- il tasso "EURIBOR a sei mesi 360" è quello puntuale rilevato cinque giorni lavorativi antecedenti la data della prima erogazione; il tasso così rilevato rimarrà in vigore fino al 30 giugno o 31 dicembre successivo o fino alla data di inizio dell'ammortamento, se anteriore, e verrà applicato alle eventuali ulteriori erogazioni effettuate nel medesimo periodo;
- detto tasso "EURIBOR a sei mesi 360" verrà aggiornato semestralmente e sarà quello puntuale rilevato due giorni lavorativi antecedenti il 1° Gennaio ed il 1° Luglio di ogni anno, fino alla data di inizio dell'ammortamento; il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l'intera semestralità o fino alla data di inizio dell'ammortamento e si applicherà a tutte le somme erogate, anche se erogate in precedenti periodi.

Tali interessi saranno calcolati con riferimento a giorni effettivi/360.

Le Parti convengono che nel caso in cui il valore del tasso EURIBOR, come sopra rilevato, scendesse, anche per eventi eccezionali, al di sotto dello zero, si intenderà comunque pari a zero, considerandosi tale il valore minimo del parametro al quale andrà sommato lo spread indicato nei capoversi precedenti.

Gli interessi sul capitale mutuato ed entrato in ammortamento decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di erogazione finale e quietanza.

Art. 5

Il **GARANTE**, come sopra rappresentato, dichiara di costituirsi fideiussore della **PARTE MUTUATARIA**, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** stessa con il presente contratto di mutuo, per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 47.250,00 (quarantasette mila duecento cinquanta/00).

La fideiussione è regolata dalle condizioni previste all'art. 7 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, che il **GARANTE** dichiara di ben conoscere per averne avuto testuale comunicazione, nonché dalle pattuizioni sotto riportate:

Punto a) il **GARANTE** è obbligato, nel caso che la **PARTE MUTUATARIA** mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, a semplice richiesta scritta, quanto da essa **PARTE MUTUATARIA** dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel primo comma del presente articolo. In caso di suo ritardo nel pagamento, il **GARANTE** è tenuto a corrispondere, all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della **PARTE MUTUATARIA**. Gli effetti dell'eventuale decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi al **GARANTE** e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della **PARTE MUTUATARIA** sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento.

Punto b) nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, le garanzie si intendono estese al soddisfacimento dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Punto c) L'**ISTITUTO FINANZIATORE** è tenuto, a richiesta del **GARANTE**, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del **GARANTE** del consenso scritto della **PARTE MUTUATARIA**, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Punto d) Il **GARANTE** autorizza espressamente l'**ISTITUTO FINANZIATORE** a segnalare la presente fideiussione, se richiesto, alla Società di revisione incaricata dalla **PARTE MUTUATARIA** del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Punto e) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma, salvo i Fori inderogabili stabiliti dalla Legge.

Il **GARANTE** dichiara altresì di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni del presente articolo: punto a): pagamento a semplice richiesta; punto e): deroga alla competenza giudiziaria; e le seguenti condizioni generali contenute nell'art. 7 e 18 dell'allegato Capitolato, in particolare: art. 7 (obblighi relativi alle garanzie fideiussorie), punto c): rinunce ed eccezioni; punto f): dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.; punto g): limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.; punto h): inopponibilità della estinzione o modifica delle obbligazioni di altri fideiussori; punto i): efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento; art. 18: (efficacia probatoria delle scritture contabili dell'Istituto Finanziatore).

Art. 6

Le mensilità di ammortamento del mutuo per capitale ed interessi, risultanti insolute alle scadenze convenute, gli eventuali interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata, ivi compreso quanto dovuto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA,** di risoluzione del contratto per qualsiasi causa dovuta, produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse di ammortamento o di preammortamento rispettivamente applicato nel periodo del mancato pagamento, aumentato della metà. Attualmente il tasso di mora per l'ammortamento, determinato sulla base del tasso indicato al precedente art. 1 è pari al % (per cento) nominale annuo; detto tasso non potrà mai essere superiore al limite imposto dalla legge e su detti interessi non è ammessa capitalizzazione periodica.

Tali interessi, relativi alle rate scadute ed ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto nel precedente 1° comma, in caso di morosità nel pagamento delle semestralità di ammortamento o di una parte di esse, protratta per almeno 7 mensilità, la **PARTE MUTUATARIA** riconosce all'**ISTITUTO FINANZIATORE** il diritto, ove non intenda dichiarare la **PARTE MUTUATARIA** decaduta dal beneficio del termine, una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla data del mancato pagamento della settima rata mensile, di ritenere risolto "ipso jure" il presente contratto in danno della **PARTE MUTUATARIA** e dei **GARANTI,** ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso potrà pretendere l'immediato versamento, oltre che delle quote scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c" , "e" ed "f" dell'allegato Capitolato.

Le Parti convengono sin d'ora che qualora la PARTE MUTUATARIA non conservasse la disponibilità dell'area sulla quale vengono realizzate le opere oggetto del finanziamento, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, il presente contratto s'intenderà risolto di pieno diritto con le conseguenze a carico della **PARTE MUTUATARIA** previste dall'art. 21 dell'allegato capitolato di patti e condizioni generali.

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara sin d'ora di acconsentire all'eventuale richiesta di accollo del presente finanziamento da parte del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA nel caso in cui la Convenzione relativa alla concessione e gestione dell'area su cui sorge l'impianto sportivo oggetto dei lavori finanziati con la presente operazione, stipulata tra l'Associazione mutuataria stessa ed il Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA in data , registrata a il venisse risolta anticipatamente o decadesse per qualsiasi motivo prima della completa estinzione del presente mutuo.

La **PARTE MUTUATARIA** si impegna a non effettuare operazioni di carattere straordinario come trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda e/o altro e a non cedere a terzi il mutuo senza il preventivo assenso dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente comma l'Istituto Finanziatore avrà il diritto di risolvere il contratto di mutuo e pretendere l'immediato versamento in unica soluzione, oltre che delle eventuali rate scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c", "e" e "f" dell'allegato Capitolato.

(EVENTUALE:)

Le Parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva nel caso in cui dall'acquisizione della suddetta certificazione antimafia già richiesta dall'Istituto Finanziatore al competente Ufficio Territoriale del Governo, come descritto in premessa, dovesse evincersi la sussistenza di uno dei procedimenti o provvedimenti definitivi di prevenzione o risultassero in atto tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84 e 91 del cosiddetto "Codice Antimafia", a carico dei soggetti indicati nei Decreti Legislativi n. 159 del 6/9/2011 e n. 218 del 15/11/2012 (articoli 83 e 85 del Codice Antimafia), con le conseguenze previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, e dall'art. 21 del Capitolato di Patti e condizioni generali allegato al presente atto.

La **PARTE MUTUATARIA** si impegna a versare all'**ISTITUTO FINANZIATORE** un premio annuale, per ciascun anno di validità della garanzia di Euro 177.750,00 (centosettanta settemila settecento cinquanta/00) prestata dal Fondo di Garanzia *ex lege* 289/2002, art. 90, comma 12 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato nella misura dello 0,25% sull'importo garantito, che verrà ridotto in misura proporzionale al ridursi del capitale residuo del mutuo.

La prima annualità di premio, che dovrà essere corrisposta al momento della prima erogazione del mutuo, sarà calcolata nella misura dello 0,25% dell'importo garantito dal Fondo di Garanzia, conteggiato in dodicesimi in relazione al numero di mesi dell'anno solare per i quali ha efficacia la garanzia stessa, a far data dalla prima erogazione del mutuo, computando l'eventuale frazione di mese per intero, come previsto nel Regolamento del Fondo stesso, ben noto alle Parti; le annualità successive del premio saranno invece calcolate sull'importo garantito, ridotto in misura proporzionale al ridursi del capitale residuo del mutuo, quale risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente, come meglio precisato nel Regolamento sopra citato e verranno addebitate sulla prima rata utile del mutuo, sia di ammortamento che di preammortamento, per ciascun anno di competenza, per tutta la durata del finanziamento.

Tale clausola è da considerarsi essenziale fra le Parti e pertanto, in caso di inadempimento della **PARTE MUTUATARIA**, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con le conseguenze a carico della **PARTE MUTUATARIA** previste dall'art. 21 dell'allegato capitolato di patti e condizioni generali.

Art. 7

E' consentita l'anticipata estinzione totale del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 11 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La restituzione anticipata del capitale mutuato dovrà essere effettuata in valuta legale, tale essendo la specie mutuata.

Art. 8

Per l'esecuzione del presente contratto, come per qualsiasi giudizio, anche esecutivo e di risoluzione, e a tutti gli effetti di legge, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'**ISTITUTO FINANZIATORE** presso la propria sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5;
- la **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** rispettivamente in Santarcangelo di Romagna (RN), Via della resistenza,1 ed in Santarcangelo di Romagna (RN), Piazza Ganganelli, 1 presso il Municipio, e, ove nelle predette sedi irreperibili, entrambi presso la Segreteria del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), ove l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà validamente notificare, ad esse parti ed aventi causa, ogni e qualsiasi atto anche di natura processuale ed esecutivo, quando non preferisca notificare al domicilio reale di esse parti.

Art. 9

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali nonché dalle erogazioni parziali e dall'atto di erogazione finale e quietanza, le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del codice di procedura civile.

Art. 10

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto e dalle erogazioni del mutuo, dovranno essere effettuati in valuta legale all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, con le modalità previste all'art. 9 del Capitolato di patti e condizioni generali allegato al presente contratto di mutuo.

Art. 11

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** e la **PARTE MUTUATARIA** esercitano l'opzione loro concessa e quindi chiedono che al presente contratto venga applicata l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutti gli atti, contratti e formalità inerenti all'operazione di mutuo, comprese le garanzie e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni nonché eventuali cessioni di credito stipulate in relazione al mutuo stesso, sono esenti dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

Art. 12

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I) del D. Leg.vo 1/9/93 n. 385, e della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari le parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili, comprese le spese a carico della **PARTE MUTUATARIA** in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel contesto dello stesso e dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

Restano in ogni caso ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA** tutte le spese di stipula e registrazione, anche degli atti di erogazione e quietanza inerenti il presente contratto, nonché quelle per il rilascio all'**ISTITUTO FINANZIATORE** della copia in forma esecutiva e delle copie autentiche occorrenti. La **PARTE MUTUATARIA** prende atto che, ai sensi del 1° comma dell'art. 117 del decreto leg.vo n° 385/93, il Notaio rogante provvederà a fornirle copia autentica del presente contratto e degli atti di erogazione e quietanza muniti degli estremi dell'avvenuta registrazione.

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo posta senza costi aggiuntivi per la **PARTE MUTUATARIA**. La **PARTE MUTUATARIA** ogni momento del rapporto ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata optando tra la forma cartacea e quella elettronica.

La **PARTE MUTUATARIA** approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del cod. civ. le clausole del presente contratto come appresso indicate:

- **art. 2, 2° comma** (variabilità delle modalità e condizioni per l'erogazione del mutuo in relazione all'andamento del mercato finanziario);
- **art. 4, 1° comma** (facoltà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di ammortizzare erogazioni parziali);
- **art. 6** (morosità e risoluzione contratto);
- **art. 8** (elezioni di domicilio);
- **art. 9** (deroga competenza territoriale);

e le seguenti condizioni generali dell'allegato Capitolato:

- **art. 1** (veridicità della documentazione presentata);
- **art. 2** (condizioni per le erogazioni del mutuo);
- **art. 3, 4° comma** (esecuzione delle opere finanziate);
- **art. 4** (somministrazioni rateali);
- **art. 6** (divieto di cessione del ricavo del mutuo);
- **art. 7** (obblighi relativi alle garanzie fideiussorie);
- **art. 8** (cessione di contributi);
- **art. 9** (imputazioni di pagamenti);
- **art. 10** (pagamenti effettuati da terzi);
- **art. 11** (estinzione anticipata del mutuo);
- **art. 12** (sospensione e revoca nel contributo negli interessi);
- **art. 13** (eventuali aggravi fiscali);

- **art. 16** (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali);
- **art. 17** (non opponibilità di eccezioni od opposizioni);
- **art. 18** (efficacia probatoria delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**);
- **art. 19** (rapporti tra **PARTE MUTUATARIA** e terzo);
- **art. 20** (diminuzione delle garanzie);
- **art. 21** (risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine);
- **art. 22** (revoca del mutuo).

Le parti tutte, espressamente e concordemente, mi esonerano nel contempo dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti costituite le quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati come per legge.

CAPITOLATO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI

DEI PATTI E DELLE CONDIZIONI GENERALI FORMANTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO DA SOGGETTI DI NATURA PRIVATISTICA CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Art. 1 - **Veridicità della documentazione presentata**

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara e conferma la verità delle comunicazioni fatte e della documentazione prodotta all'**ISTITUTO FINANZIATORE** ed in particolare della sua situazione patrimoniale e del conto economico nonché di quella relativa alla sua appartenenza alla categoria dei soggetti finanziabili.
Tutti i documenti consegnati all'**ISTITUTO FINANZIATORE** nel corso dell'operazione di mutuo resteranno in suo possesso sino all'estinzione del rapporto.

Ove la situazione della **PARTE MUTUATARIA,** emergente anche eventualmente prima della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza, risultasse difforme, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico o patrimoniale, da quella esposta e documentata allo scopo di ottenere la concessione del mutuo, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà ritenere risolto di diritto il contratto, qualora le circostanze di fatto emerse o i vizi scoperti nei documenti fossero di tale natura che, se conosciuti o verificati in precedenza, avrebbero a suo giudizio insindacabile impedito la concessione del mutuo.

Art. 2 - **Condizioni per l'erogazione del mutuo**

Ferme restando le modalità e le riserve stabilite nell'art. 2 del contratto di mutuo e nell'art. 4 del presente Capitolato, l'erogazione dell'intera somma mutuata o le somministrazioni parziali sono, in ogni caso, subordinate alla condizione che la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI,** ciascuno per gli adempimenti di competenza, abbiano consentito a produrre o prodotto direttamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data del contratto di mutuo:

a) la copia in forma esecutiva e tre copie autentiche del contratto di mutuo con la relativa nota di iscrizione dell'ipoteca e di trascrizione dei patti e dei divieti di cui all'art. 10 ed all'art. 14, lettere a), b), c) e d) del presente Capitolato, con gli estremi delle eseguite formalità.

b) la documentazione, in conformità delle indicazioni fornite dall'**ISTITUTO FINANZIATORE,** comprovante il completamento della giustificazione della piena proprietà, anche per gli effetti della legge 19 maggio 1975, n° 151, e della libertà da oneri o vincoli dei beni ipotecati nonché l'inesistenza di precedenti iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per eventuali formalità richiamate nel contratto di mutuo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso non avrà ritenute ostative;

c) la documentazione comprovante - ove la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI** siano persone giuridiche o Enti - la vigenza, amministrazione, la rappresentanza ed i relativi poteri;

d) la documentazione comprovante che la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI** godono del pieno e libero esercizio dei diritti per non essere falliti né essere in stato di concordato preventivo o di amministrazione controllata o giudiziaria e che contro di essi non sono in corso le relative istanze o procedure;

e) la polizza di cui al successivo art. 5 ad oggetto l'assicurazione contro i danni dell'incendio e rischi accessori degli immobili ipotecati vincolata a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**;

f) la polizza assicurativa, integrativa della garanzia ipotecaria, eventualmente prevista nel contratto di mutuo.

La documentazione di cui alle precedenti lettere c) e d) dovrà prodursi in occasione di ciascuna erogazione del mutuo e nella data più prossima possibile all'erogazione stessa. Il tempo della richiesta ed il periodo di validità della documentazione saranno stabiliti dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** a suo insindacabile criterio.

Le polizze di cui alle lettere e) ed f) saranno depositate presso l'**ISTITUTO FINANZIATORE** per tutta la durata dell'operazione di mutuo.

Ove la sopraindicata documentazione o la parte di essa ritenuta idonea dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** in relazione alla situazione giuridica delle parti, non venga prodotta nel termine di cui al 1° comma, in conformità delle indicazioni fornite caso per caso dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso a suo insindacabile giudizio, quest'ultimo avrà la facoltà di ritenersi sciolto da ogni impegno e ritenere risolto di diritto il contratto stipulato, salvo che non ritenga eccezionalmente di prorogare il suddetto termine.

Art. 3 - **Esecuzione delle opere finanziate**

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta, nell'esecuzione dei lavori, al rispetto delle modalità esecutive del progetto approvato (e delle prescrizioni di cui al parere tecnico del C.O.N.I., ove richiesto), e, comunque, di tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia ed urbanistica.

I lavori di costruzione (ampliamento, miglioramento, ecc.) finanziati con l'operazione di mutuo dovranno avere inizio nel termine previsto dalla concessione edilizia, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari degli Enti locali e, comunque, non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo. I lavori stessi dovranno in ogni caso essere ultimati, collaudati e, ove prescritto, omologati e dichiarati agibili, entro e non oltre il termine di 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio, in guisa da mettere in grado l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di erogare integralmente il mutuo entro tale data di ultimazione.

Qualora i lavori siano stati iniziati in epoca anteriore alla data di stipula del contratto di mutuo, purché successiva alla data di presentazione della domanda di mutuo all'**ISTITUTO FINANZIATORE,** il suddetto termine di 18 (diciotto) mesi decorrerà dalla data di stipula medesima, salvo un più breve termine di ultimazione prescritto dalla concessione edilizia.

Qualora ultimati i lavori nei termini di cui ai precedenti commi o nel termine eventualmente prorogato come appresso convenuto, non sia stata prodotta la documentazione inerente il collaudo e l'eventuale omologazione ed agibilità delle opere, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** rimane comunque espressamente autorizzato a procedere senz'altro a porre in ammortamento la somma somministrata. In tale contesto la **PARTE MUTUATARIA** sarà tenuta produrre, entro un termine indicato dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**' ed a pena di risoluzione del mutuo, il certificato di collaudo e degli eventuali atti di omologazione ed agibilità o l'altra documentazione per consentire l'erogazione e messa in ammortamento della residua somma mutuata.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori la **PARTE MUTUATARIA** dovrà portare preventivamente a conoscenza dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** qualsiasi variante, che dovrà essere debitamente approvata dalle competenti Autorità, apportata al progetto di costruzione affinché l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso valuti l'opportunità di confermare il mutuo ed i limiti entro i quali il mutuo stesso potrà essere confermato.

L'inosservanza dei termini anzidetti comporterà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** il diritto di ritenere risolto il contratto di mutuo senza necessità di domanda giudiziale o di

intimazione e, ciò beninteso, nell'ipotesi in cui esso **ISTITUTO FINANZIATORE** non ritenga di consentire, in via eccezionale ed a suo insindacabile giudizio, una proroga dei termini stessi.

Art. 4 - **Somministrazioni rateali**

Qualora la somma mutuata venga erogata con somministrazioni parziali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento debitamente vistati, le somministrazioni stesse avranno inizio, salvo diversa previsione contenuta nel contratto di mutuo, dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà investito nell'eventuale acquisto dell'area e nell'esecuzione dei lavori preventivati, la differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e l'ammontare del mutuo concesso, in guisa che l'importo del mutuo ancora da erogare sia in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l'ultimazione delle opere in base al progetto approvato.

L'erogazione per l'acquisto dell'area occorrente per la realizzazione dei lavori finanziati avverrà a seguito di produzione di idonea documentazione comprovante la legittima acquisizione della proprietà della stessa e la sua libertà da vincoli pregiudizievoli personali e reali di qualsivoglia natura.

Le somministrazioni relative agli oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione, avverranno su presentazione delle relative parcelle e/o fatture. L'erogazione per lavori avverrà su presentazione di stati di avanzamento, corredati dei relativi certificati di pagamento.

Il saldo del mutuo o lo svincolo delle somme trattenute a cauzione avverrà, nella misura stabilita in contratto, in base a presentazione dell'atto di collaudo delle opere, vistato dagli Organi specificati nel precedente comma nonché su produzione, ove la struttura realizzata non sia a carattere addestrativo, degli atti di omologazione e di agibilità rilasciati rispettivamente dalla competente Federazione Sportiva e dagli Organi previsti dalle vigenti disposizioni. Detta documentazione relativa all'ultimazione delle opere dovrà essere corredata dal parere del Consulente Tecnico del CONI per la verifica finale dei lavori.

Il compenso per il parere CONI per la verifica finale dei lavori - previsto nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o contributi in conto interessi - sono dovuti direttamente al CONI nella misura prevista dal vigente regolamento CONI per l'emissione dei pareri sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva.

In caso di mutui garantiti da ipoteca sugli immobili finanziati, prima di ciascuna erogazione vengono effettuati sopralluoghi dal personale dell'Istituto, per la verifica stato avanzamento lavori. Il costo di ciascun sopralluogo è di Euro 400,00 (quattrocento). Il suddetto compenso è soggetto ad aggiornamento annuale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'ISTITUTO FINANZIATORE ha, comunque, diritto di disporre accertamenti dello stato dei lavori e di far eseguire, in corso d'opera, i controlli degli stati di avanzamento e della conformità alla legge, agli strumenti urbanistici ed al progetto delle opere eseguite.

Art. 5 - **Assicurazione dei beni ipotecati contro i danni dell'incendio e dei rischi accessori.**

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga, anche per i suoi successori ed aventi causa, ad assicurare ed a mantenere assicurati, a sua cura e spese, contro i danni dell'incendio, del fulmine ed eventuali rischi accessori (scoppi in genere, esplosioni di gas, ecc.), fino a totale estinzione del debito dipendente dal mutuo, per un valore ritenuto congruo dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, gli immobili compresi nella garanzia ipotecaria e relative pertinenze, accessioni ed attrezzature, presso una compagnia di gradimento dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, stesso ed a vincolare le relative polizze a favore di

quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2742 del Codice Civile, in modo che esso possa, in caso di sinistro o danno, riscuotere con privilegio assoluto tutte le somme dovute dalla Compagnia assicuratrice.
La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga altresì a produrre all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, ad ogni sua richiesta, le ricevute dei relativi premi di assicurazione.
Qualora la stessa non pagasse regolarmente tutto quanto dovuto alla Compagnia assicuratrice in relazione alla costituita polizza assicurativa ovvero non provvedesse tempestivamente ai necessari adempimenti per mantenere in pieno vigore la polizza stessa onde garantire il mantenimento della copertura del rischio, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** è sin d'ora autorizzato, per mandato della **PARTE MUTUATARIA**, che s'intende conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, 2° comma del Codice Civile, a contrarre o rinnovare le polizze a spese della **PARTE MUTUATARIA** stessa ed a pagare i relativi premi con diritto di rivalsa verso la medesima. Il rimborso dei premi e delle spese dovrà avvenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà effettuare in qualsiasi forma.
In caso di sinistro la **PARTE MUTUATARIA** è tenuta, a pena di risoluzione del contratto di mutuo, ad informare immediatamente l'**ISTITUTO FINANZIATORE** il quale avrà diritto di intervenire negli atti di accertamento e di liquidazione dei danni.
La **PARTE MUTUATARIA** è infine obbligata a restituire nel primitivo stato l'immobile danneggiato.
L'**ISTITUTO FINANZIATORE** mantiene in ogni caso inalterato ogni diritto che ad esso compete ai sensi degli artt. 2743 e 2813 del Codice civile nonché il diritto di chiedere il sequestro conservativo dei beni della **PARTE MUTUATARIA** e/o del **TERZO DATORE D'IPOTECA** ai sensi degli artt. 2905 del Codice Civile e 671 del Codice di procedura penale.
Le pattuizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo s'intendono integralmente valide ed operanti anche in caso di ipoteca su beni mobili registrati (aeromobili, autoveicoli, ecc.).per i quali dovrà, altresì, essere prevista copertura assicurativa per furto e per i danni che gli stessi o parti di essi dovessero subire a seguito di collisione o altri eventi che ne menomassero il valore (es. danni derivanti dalla circolazione o attività di volo che interessino il bene o parti di esso compresi il motore e le dotazioni di bordo)

Art. 6 - **Divieto di cessione del ricavo del mutuo.**

Non è consentito alla **PARTE MUTUATARIA** di effettuare la cessione a qualsiasi titolo del ricavo del mutuo o di altre somme esistenti in deposito presso l'**ISTITUTO FINANZIATORE** in dipendenza del mutuo senza l'autorizzazione dell'**ISTITUTO FINANZIATORE.** L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1260 del c.c. avrà diritto di cedere in tutto in parte il finanziamento tramite cessione del credito (anche nell'ambito di cartolarizzazione dei crediti) o cessione del contratto di finanziamento unitamente alle relative garanzie, ad altre istituzioni creditizie e/o finanziarie salvo l'obbligo di darne comunicazione alla **PARTE MUTUATARIA**. la semplice comunicazione alla **PARTE MUTUATARIA** del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'art. 1264 c.c. L'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà, Senza alcun obbligo di comunicazione al garante, utilizzare i crediti derivanti dal presente mutuo come *"attività non negoziabili"* da costituire a garanzia in favore della Banca centrale Europea e/o della Banca d'Italia per le operazioni di rifinanziamento erogate da quest'ultima nell'ambito della procedura "*Abaco*" (attivi bancari collateralizzati) così come disciplinata dalle norme regolanti gli "*strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema*" tempo per tempo vigenti.

Art. 7 - **Obblighi relativi alle garanzie fideiussorie**

Le garanzie fideiussorie acquisite in contratto o da chiunque prestate successivamente sono regolate dalle seguenti condizioni generali:

a) le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** e da ciascuno dei **GARANTI** si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della

indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori od aventi causa a qualsiasi titolo.
L'ISTITUTO FINANZIATORE non ha mai l'obbligo, anche nel caso di fideiussione pro-quota, di escutere preventivamente la **PARTE MUTUATARIA** in caso di sua inadempienza;

b) i **GARANTI** non possono, nel corso dell'operazione di mutuo recedere dalla garanzia la quale rimane efficace fino all'integrale adempimento dell'obbligazione garantita;

c) i **GARANTI** rinunciano, in deroga all'art. 1945 del codice civile, ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla **PARTE MUTUATARIA** sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** obbligandosi, quindi ad effettuare i pagamenti richiesti anche in presenza di opposizioni, esperite dalla **PARTE MUTUATARIA** o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito;

d) gli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA** o di risoluzione del contratto si intendono automaticamente estesi ai **GARANTI** e, pertanto, la garanzia sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza o risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienze contrattuali della **PARTE MUTUATARIA** sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto di mutuo;

e) le garanzie rimarranno ferme e valide, senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni dei **GARANTI,** anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'**ISTITUTO FINANZIATORE,** al quale i **GARANTI** si obbligano a rimborsare tutte le somme che lo stesso avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse eventualmente restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;

f) i **GARANTI** dispensano l'**ISTITUTO FINANZIATORE** dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, intendendo rimanere obbligati, in deroga a tale disposizione, anche se l'**ISTITUTO FINANZIATORE** non abbia proposto le sue istanze contro la **PARTE MUTUATARIA** e gli eventuali coobbligati o garanti e non le abbia diligentemente continuate e ciò anche nel caso di proroghe o dilazioni di pagamento che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse accordato, a suo insindacabile giudizio, alla **PARTE MUTUATARIA;**

g) i **GARANTI** rinunciano in ogni caso, in deroga agli artt. 1949 e 1950 del codice civile, ad esercitare ogni diritto di regresso o di surroga che potesse spettare loro, anche in via anticipata, nei confronti della **PARTE MUTUATARIA,** di eventuali coobbligati e **GARANTI,** ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** verso gli stessi non sia stata interamente soddisfatta, rinunciando, altresì, espressamente essi **GARANTI** ad eccepire la estinzione della garanzia per fatto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e ciò in deroga al disposto dell'art. 1955 del codice civile;

h) ciascuna delle garanzie contrattualmente acquisite ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie reali e personali già esistenti o che in seguito potessero da chiunque essere prestate sotto qualsiasi forma a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA.** Ogni garanzia, pertanto, conserverà piena efficacia e ciascun **GARANTE** risponderà per l'intero ammontare del debito garantito sia in caso di estinzione o modificazione, anche per remissione, o transazione da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** delle obbligazioni di alcuni di essi ovvero di rinuncia parziale o totale da parte dello stesso alle altre garanzie che per legge o contratto assistono o dovessero assistere l'operazione di mutuo sia infine in caso di nullità od invalidità parziale o totale delle stesse;

i) le garanzie rimarranno, altresì, ferme e valide, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni dei **GARANTI**, anche nel caso in cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio, senza alcun obbligo di darne comunicazione ai **GARANTI** stessi, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini anche di pagamento in qualsiasi forma effettuate, nonché liberazioni, riduzioni, sostituzioni delle garanzie contrattualmente costituite o successivamente acquisite.

l) i **GARANTI** avranno cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della **PARTE MUTUATARIA** ed in particolare di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'**ISTITUTO FINANZIATORE;**

m) nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, le garanzie si intendono estese al soddisfacimento dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 8 - **Obblighi relativi alla cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici e/o alla acquisizione di contributi statali a garanzia del mutuo**

Ove l'**ISTITUTO FINANZIATORE** accetti, a totale o parziale garanzia del pagamento del mutuo, la cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici concessi per favorire o agevolare l'esecuzione di impianti sportivi, la **PARTE MUTUATARIA** dichiara e riconosce che:

- il pagamento di tali contributi viene effettuato direttamente ed irrevocabilmente all'**ISTITUTO FINANZIATORE** con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo;

- ogni eventuale revoca o modifica relative all'ammontare o alla durata del contributo disposta dalla Regione e/o dall'Ente pubblico concedente nel corso di ammortamento del mutuo sarà irrilevante e inefficace nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE;**

- la cessione si intende sempre effettuata "pro solvendo" e non "pro soluto", col conseguente obbligo per essa **PARTE MUTUATARIA** di garantire comunque l'esistenza e la libertà del contributo da vincoli o diritti a favore di terzi ed assicurare nel contempo il puntuale ed integrale pagamento di tutte le quote contributive dovute dalla Regione o dall'Ente pubblico e da questi ultimi eventualmente non corrisposte, ivi compresi gli interessi di mora nella misura contrattualmente dovuti.

Ove il mutuo venga garantito in parte col contributo dello Stato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la **PARTE MUTUATARIA** è tenuta ad espletare tutti gli adempimenti di sua spettanza per consentire l'erogazione all'**ISTITUTO FINANZIATORE** del contributo stesso alle scadenze convenute a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del mutuo e sino alla sua estinzione. La medesima è obbligata comunque a garantire direttamente con altri mezzi l'immediata esigibilità del contributo, compreso l'onere per interessi di mora nella misura contrattualmente dovuta per essa **PARTE MUTUATARIA** nel caso in cui il contributo medesimo venisse erogato per qualsiasi causa in ritardo rispetto alle scadenze convenute. In ogni caso di mancato pagamento del contributo da parte della Regione o di altri Enti pubblici o dello Stato l'**ISTITUTO FINANZIATORE** rimane comunque esonerato da qualsiasi obbligo di richiedere preventivamente o intimarne il pagamento ai suddetti soggetti.

Ove previsto dalle leggi regionali o dalle convenzioni stipulate dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** con gli Enti contributori, l'uso dell'impianto finanziato col mutuo assistito da contributo regionale dovrà essere garantito, oltre che ai singoli utenti, anche a tutte le associazioni ricreative e sportive nonché ai gruppi scolastici od aziendali operanti nel territorio comunale ove l'impianto è ubicato e che svolgono attività nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali.

Art. 9 - **Modalità di esecuzione ed imputazione dei pagamenti.**

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto e dalle erogazioni del mutuo, dovranno essere effettuati in valuta legale, all'**ISTITUTO FINANZIATORE** con una delle seguenti modalità:
- direttamente nella sua sede di Roma in Via Giambattista Vico n. 5 sul conto corrente bancario intestato allo stesso ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, con sede in Roma, codice IBAN: **IT 43 K 10630 03200 000000000100**. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entrano nella disponibilità dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**;
- ovvero mediante addebito automatico disposto dalla **PARTE MUTUATARIA** sul proprio conto corrente bancario, le cui coordinate devono essere preventivamente comunicate all'**ISTITUTO FINANZIATORE**. In tal caso la **PARTE MUTUATARIA** si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, e comunque almeno venti giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente. Inoltre, la **PARTE MUTUATARIA** dovrà fornire una disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** alla **PARTE MUTUATARIA** e contrassegnati con le coordinate dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** indicate nel Modulo SEPA DIRECT DEBIT (S.D.D.) di autorizzazione permanente di addebito in conto. Infine, la **PARTE MUTUATARIA** si impegna a consegnare all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, all'atto dell'erogazione a saldo, la predetta disposizione irrevocabile di addebito debitamente compilata ed a mantenere attivo il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito per tutta la durata del presente mutuo.

Qualunque somma venisse pagata dalla **PARTE MUTUATARIA** o da terzi per conto di essa o da eventuali **GARANTI** all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sarà da quest'ultimo imputata nell'ordine appresso indicato, salvo che non ritenga di adottare, a suo insindacabile giudizio, un diverso ordine di imputazione:
- pagamento delle spese ed oneri di qualunque natura relativi all'operazione di mutuo comprese quelle giudiziali anche irripetibili, sia pure riferite ad interventi effettuati ai soli fini cautelativi in procedimenti di esecuzione promossi da terzi;
- rimborso di ogni altra spesa sostenuta dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** per conto della **PARTE MUTUATARIA**, ivi compreso il rimborso dei premi di assicurazione;
- pagamento di rate arretrate del mutuo e dei relativi interessi di mora;
- restituzione anticipata del capitale mutuato.

Art. 10 - **Pagamenti effettuati da terzi**

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha diritto di rifiutare i pagamenti offerti da terzi a proprio nome sia delle rate che degli accessori, sia di tutto che di parte del capitale, quando da siffatti pagamenti potessero derivare surrogazioni parziali, legali o convenzionali ai sensi dell'art. 1201 e segg. del codice civile a favore di chi intendesse effettuarli, nel credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e nelle garanzie che l'assistono, a meno che il terzo non dichiari espressamente di subordinare, nei riguardi delle garanzie, le proprie ragioni a quelle spettanti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** in dipendenza del mutuo.
Tale pattuizione sarà inserita nella nota di iscrizione ipotecaria.

Art. 11 - **Estinzione anticipata del mutuo**

Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, la **PARTE MUTUATARIA** potrà procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna rata di ammortamento, a condizione che la **PARTE MUTUATARIA** stessa:

a) rimborsi all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di

ammortamento allegato all'atto di erogazione finale e quietanza al tasso di interesse definitivo ivi indicato;

b) versi unicamente un compenso onnicomprensivo nella misura del 3% (tre per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere verrà addebitato alla **PARTE MUTUATARIA** per tale anticipata estinzione. *Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a € 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato:*
€ 1.000 + (1.000:100 x 3) = € 1.030.

c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.

La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della **PARTE MUTUATARIA** con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

L'estinzione parziale del mutuo non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l'applicazione dell'art. 39, 5° comma del D. Leg.vo n° 385/93 ed avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Art. 12 - **Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall'ISTITUTO FINANZIATORE**

Qualora l'**ISTITUTO FINANZIATORE** abbia deliberato, per agevolare l'ammortamento del mutuo, la concessione di un contributo negli interessi ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall'art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le rate di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota di tale contributo ai sensi del 2° comma dell'art. 5 dell'indicata legge n. 1295/57.
Il contributo, salvo proroghe formalmente concesse, potrà essere revocato ove non si pervenga alla stipula del mutuo entro un anno dalla concessione.
L'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva di compiere in qualunque momento verifiche sul rispetto delle condizioni di concessione mediante richiesta di idonea documentazione o anche attraverso ispezioni all'impianto tramite propri dipendenti o altre persone dallo stesso incaricate.
L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, qualora il beneficiario a seguito dei controlli suddetti, non si trovasse nelle condizioni previste per la concessione delle agevolazioni di cui sopra, è tenuto a sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo.
Il contributo concesso può essere sospeso o revocato, con effetto anche retroattivo, anche qualora il beneficiario perda i requisiti per l'ottenimento del contributo, non assicuri la diligente manutenzione dell'impianto, la destinazione dello stesso ad uso sportivo o non ne conservi la disponibilità per tutta la durata della corresponsione delle quote di contributo.
La sospensione non potrà essere superiore a due anni, decorsi i quali il contributo verrà revocato. In caso di sospensione del contributo, gli effetti saranno limitati al periodo di sospensione, comportando l'eventuale ripristino del contributo stesso l'erogazione al beneficiario delle quote contributive maturate dalla data di sospensione fino a quella di ripristino.
Il provvedimento di sospensione o revoca comporterà l'automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle rate di ammortamento al tasso di interesse del mutuo, calcolate senza la riduzione dell'ammontare del contributo, in conformità del prospetto di ammortamento allegato all'atto di erogazione finale del mutuo.
In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la **PARTE MUTUATARIA** sarà anche tenuta alla immediata restituzione all'**ISTITUTO FINANZIATORE** delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli lordi contrattuali, calcolati sino al giorno della restituzione.

Art. 13 - **Eventuali aggravi fiscali**

Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte, tributi o gravami di qualsiasi natura e specie, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, che potessero comunque colpire l'interesse anche se di mora o il capitale o entrambi in occasione o in dipendenza del mutuo concesso e della correlativa operazione di provvista, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA**, la quale dovrà, in ogni momento tenere indenne e sollevato l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso, fornendo ad esso, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre, sempre a sua cura e spese, le contestazioni che essa **PARTE MUTUATARIA** ritenesse fondate ed opportune e delle quali l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà diritto di disinteressarsi; ciò in quanto l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso intende percepire in ogni tempo il capitale e gli interessi del mutuo integri e netti alle condizioni contrattuali.

Nel caso di mancato rimborso degli oneri suddetti o dell'anticipazione o nell'ipotesi di espressa declaratoria per legge dell'intrasferibilità degli oneri stessi alla **PARTE MUTUATARIA**, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà facoltà di risolvere, in ogni tempo e senza l'intervento del giudice, il contratto di mutuo.

Art. 14 - **Obblighi relativi agli immobili ipotecati**

Relativamente agli immobili oggetto della garanzia ipotecaria, è fatto obbligo, per tutta la durata del mutuo, alla **PARTE MUTUATARIA** e/o al **TERZO DATORE DI IPOTECA** ed ai loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo:

a) di non effettuare la vendita parziale o totale dei beni, degli impianti e dei relativi accessori finanziati col mutuo ed ipotecati a garanzia dello stesso. La vendita dei beni ipotecati diversi da quelli finanziati col mutuo potrà avvenire solo previa notifica scritta all'**ISTITUTO FINANZIATORE** e dopo la costituzione delle garanzie richieste da quest'ultimo.

b) di destinare tutti i beni ed impianti finanziati o acquistati col mutuo, anche se non ipotecati, al servizio delle attività sportive che in essi saranno svolte e di non alienarli o cederli a titolo gratuito e ciò sino alla regolare estinzione del mutuo;

c) di non effettuare senza il preventivo consenso scritto dello **ISTITUTO FINANZIATORE** locazioni o affitti dei suddetti beni ipotecati per qualsiasi periodo di tempo ove trattasi di beni rustici e per un periodo di tempo superiore a quello stabilito dalle leggi e dalle consuetudini locali ove trattasi di beni urbani, di non vincolarli e gravarli di ulteriori ipoteche oneri o pesi di qualsiasi natura ed inoltre di non costituire senza il suddetto consenso, alcun diritto reale o personale o privilegi sugli stessi.

d) di non cedere, vincolare, né riscuotere anticipatamente, per tutta la durata del mutuo, senza il preventivo consenso scritto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, canoni locatizi e comunque i redditi sotto qualsiasi forma provenienti dalla gestione degli immobili e degli impianti ipotecati.

La **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** riconoscono, sin d'ora, che ogni atto o negozio giuridico effettuato in violazione dei divieti di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) non sarà opponibile all'**ISTITUTO FINANZIATORE**;

e) di provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che garantiscono il mutuo, provvedendo, secondo la loro natura alla riparazione e conservazione ed astenendosi da comportamenti che possano ridurne il valore. Pertanto, esse parti non possono, senza l'autorizzazione scritta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, alterare la condizione giuridica degli immobili stessi, col costituire o modificare, tra l'altro, servitù passive ovvero mutarne la destinazione o la

consistenza con atti di demolizione anche parziale sia pure a scopo di ristrutturazione o di ricostruzione;

f) di effettuare puntualmente, fornendone la prova a richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, il pagamento di qualsiasi tassa, imposta, tributo, contributo o altro onere ordinario o straordinario, gravanti o che venissero a gravare in futuro sugli immobili ipotecati;

g) di comunicare all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, entro un mese dal verificarsi dell'evento, ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione di diritto di proprietà da parte di terzi nonché ogni mutamento o deterioramento che fosse comunque apportato agli immobili sia per attentati al diritto di proprietà che per infortunio o per altra causa indipendenti dalla volontà degli obbligati, compreso il caso di espropriazione per pubblica utilità;

h) di consentire in ogni tempo l'ispezione degli immobili da parte di persone di fiducia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, al quale gli obbligati saranno tenuti ad apprestare, a loro cura e spese, tutti i mezzi necessari, anche documentali, per l'esecuzione dell'ispezione;

i) di prestare, a sue spese, a richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, i consensi e di prestarsi per l'esecuzione di qualsiasi formalità nonché di intervenire alla stipulazione di ogni atto richiesto dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni ipotecati, sia a conferma delle ipoteche costituite sia a rettifica di errori od omissioni, autorizzando, sin d'ora, i conseguenti annotamenti e trascrizioni;

l) di compiere ogni altro atto ritenuto opportuno dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** ai fini dell'efficiente mantenimento della garanzia.

Art. 15 - **Immissione nel possesso degli immobili ipotecati**

La **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE D'IPOTECA** si obbligano, anche per i loro successori ed aventi causa, a rilasciare libero e sgombro da persone e da cose l'immobile o parte di esso, anche se direttamente occupato, ogni volta che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** si immette nel possesso del fondo ipotecato o venga immesso nel possesso il sequestratario giudiziario, rinunciando al riguardo ad ogni e qualsiasi eccezione.

Art. 16 - **Solidarietà tra condebitori ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali**

Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, dal presente Capitolato e dagli atti di erogazione assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** e/o dal **TERZO DATORE DI IPOTECA** e dagli eventuali **GARANTI** si intendono costituite col vincolo della solidarietà e dell'indivisibilità anche nei confronti di ciascuno dei loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, in modo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** possa sempre esigere l'intero suo credito e gli accessori da uno soltanto di essi obbligati, convenendosi l'esclusione di ogni beneficio di divisione che non venga eccezionalmente ed espressamente pattuito in contratto relativamente alle obbligazioni di alcuni **GARANTI**.

Art. 17 - **Non opponibilità di eccezioni od opposizioni**

Nessuna eccezione, tendente ad evitare o a ritardare la prestazione dovuta, potrà essere sollevata dalla **PARTE MUTUATARIA** e/o dal **TERZO DATORE DI IPOTECA** e dagli eventuali **GARANTI** in qualunque sede e per qualsiasi causa nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sino a quando il credito di quest'ultimo dipendente dal mutuo non sia stato completamente soddisfatto.

Art. 18 - **Efficacia probatoria delle scritture contabili dell'Istituto Finanziatore**

Per la determinazione del debito fanno piena prova in qualsiasi sede e per qualsiasi effetto contro la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI** nonché contro i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** regolarmente tenute.

Art. 19 - **Rapporti tra Parte Mutuataria e Terzo**

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, salvo esplicita, contraria dichiarazione, deve ritenersi sempre estraneo ai rapporti intercorrenti tra la **PARTE MUTUATARIA** e terzo; qualunque eventuale convenzione contenuta nel contratto di mutuo o negli atti di erogazione, sebbene riferita espressamente a detti rapporti, non deve di regola intendersi stipulata a vantaggio del terzo ai sensi dell'art. 1411 del codice civile.

Il terzo, pertanto, non potrà mai avanzare alcun diritto o pretesa in dipendenza del contratto e dei suddetti atti.

Art. 20 - **Diminuzione di garanzia**

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, una congrua integrazione della garanzia ipotecaria e/o pignoratizia ovvero altra idonea garanzia oltre a quelle già costituite e, in mancanza, l'immediata parziale restituzione anticipata del mutuo, e la **PARTE MUTUATARIA** dovrà provvedervi, oltre che nei casi previsti dall'art. 2743 del codice civile quando:

a) per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa, compreso il caso fortuito, si verificasse un'apprezzabile diminuzione del valore degli immobili ipotecati tale da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta degli immobili fosse, per cause non transitorie, insufficiente a far fronte al rimborso delle rate del mutuo;

b) in caso di espropriazione per pubblica utilità o di servitù coattive, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga che i restanti immobili non siano sufficienti a garantire il residuo mutuo.

c) la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** non abbia comunicato l'esistenza di debiti per imposte, asse, prestazioni di qualsiasi natura, aventi prelazione sul credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** ovvero l'esistenza di usi civici o di altri vincoli od oneri gravanti gli immobili ipotecati.

Qualora il mutuo sia assistito anche da altre garanzie e le stesse, a giudizio insindacabile dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, non siano ritenute più idonee e comunque risultino insufficienti, la **PARTE MUTUATARIA** è tenuta, a richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** medesimo, a provvedere alla sostituzione o ad una congrua integrazione delle stesse, ferma la facoltà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di chiedere una parziale, anticipata restituzione del mutuo.

Art. 21 - **Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine**

Tutti gli obblighi previsti a carico della **PARTE MUTUATARIA** dal contratto di mutuo, dalla legge, dagli atti di erogazione e dal presente Capitolato di patti e condizioni generali hanno carattere essenziale e sono tra loro inscindibili.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, pertanto, oltre che nei casi già specificamente previsti in contratto e nel presente Capitolato, avrà diritto alla risoluzione "ipso jure" del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., a danno della **PARTE MUTUATARIA** senza bisogno quindi di preavviso, costituzione in mora o di domanda giudiziale, qualora

la stessa o i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo mancassero alla puntuale ed integrale esecuzione di uno soltanto degli obblighi e prescrizioni posti a suo carico nel contratto, negli atti di erogazione e nel presente Capitolato, con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà pretendere:

a) l'immediato pagamento dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere alla data di risoluzione del contratto in base al piano di ammortamento allegato all'atto dell'erogazione finale e quietanza;

b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura del 3% (tre per cento) del residuo debito calcolato ai sensi della precedente lettera a);

c) il versamento di una somma ottenuta applicando al suddetto residuo debito la percentuale dell'eventuale scarto di emissione delle obbligazioni sostenuto all'epoca della stipula del contratto di mutuo;

d) la restituzione delle eventuali quote maturate e godute dalla **PARTE MUTUATARIA** sino alla data di risoluzione, del contributo negli interessi accordato dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, maggiorate degli interessi ordinari di ammortamento lordi calcolati sino al giorno di effetto della risoluzione stessa;

e) la corresponsione sul residuo debito per capitale di cui alla precedente lettera a) degli interessi annui al tasso lordo ordinario del mutuo maturati dall'ultima rata scomputata sino al giorno di effetto della risoluzione;

f) il pagamento di ogni altra somma di cui, per qualsiasi titolo o ragione, l'**ISTITUTO FINANZIATORE,** risultasse creditore in dipendenza del rapporto di mutuo all'atto della risoluzione del contratto.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha inoltre facoltà, ai sensi dell'art. 40, 2° comma del D. Lgs. 1/9/93 n. 385, di invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento delle rate verificatosi almeno sette volte anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Rimarranno ferme in ogni caso e sino al completo soddisfacimento delle ragioni creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE,** le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle successivamente acquisite dal medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per ogni e qualsiasi inadempimento della **PARTE MUTUATARIA**, compresa la rinuncia di quest'ultima ad avvalersi del mutuo, posti in essere prima della data di inizio dell'ammortamento dello stesso, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà diritto all'integrale restituzione delle somme eventualmente già erogate all'epoca dell'intervenuta risoluzione, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni a quella determinata per la restituzione nonché alla rifusione del costo, ove sostenuto, del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) ed al versamento di una somma a titolo di indennizzo, pari al 3% (tre per cento) del capitale erogato.

La **PARTE MUTUATARIA**, una volta iniziato l'ammortamento del mutuo, incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 del cod. civ., qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso.

A tal fine la **PARTE MUTUATARIA** ha l'obbligo, per tutta la durata del finanziamento, di produrre, su richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, una copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio (o rendiconto) approvato, completo degli allegati, o comunque della documentazione ritenuta

idonea, che consenta di verificare l'equilibrio economico finanziario della **PARTE MUTUATARIA.**

Sono convenzionalmente equiparati agli eventi previsti dal citato art. 1186 del cod. civ. e danno quindi diritto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** di dichiarare la **PARTE MUTUATARIA** decaduta dal beneficio del termine la circostanza in cui quest'ultima:

- sia morosa, nel pagamento delle quote di rimborso del mutuo nell'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 5 del contratto;
- subisca protesti, procedimenti esecutivi o cautelari o procedure concorsuali o ipoteche giudiziali;
- perda la materiale disponibilità dell'impianto sportivo oggetto del finanziamento.

La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sarà effettuata dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma.

Le medesime conseguenze in danno della **PARTE MUTUATARIA** previste nelle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente secondo comma, si verificheranno anche in tutti i casi in cui la stessa sarà stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine ovvero saranno state attivate eventuali procedure concorsuali a carico della **PARTE MUTUATARIA** medesima e nell'ipotesi in cui il suo debito in dipendenza del contratto di mutuo debba considerarsi scaduto ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 55, 2° comma e 169 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e comunque nei casi in cui essa **PARTE MUTUATARIA** avrà rinunciato, per cause non imputabili **all'ISTITUTO FINANZIATORE,** ad avvalersi del mutuo dopo l'inizio dell'ammortamento dello stesso.

Art. 22 - **Revoca del mutuo**

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta ad assicurare la diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate ed a mantenere la destinazione delle stesse o dell'impianto ad uso sportivo ed a tal fine si obbliga ad iscrivere annualmente in bilancio, ove la redazione di quest'ultimo risulti per legge obbligatoria, le somme all'uopo necessarie.

Le Società ed Associazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. o affiliate agli Enti di promozione sportiva dovranno altresì dimostrare, entro il 31 gennaio di ogni anno dalla stipula del contratto condizionato di mutuo e per tutta la durata dell'ammortamento di quest'ultimo, la sussistenza dell'affiliazione alla Federazione sportiva nazionale competente per l'attività sportiva per cui si è ottenuto il riconoscimento da parte del C.O.N.I. ovvero la sussistenza dell'affiliazione ad un Ente di promozione sportiva.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** non adempia ad uno soltanto degli obblighi suddetti, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà a suo insindacabile giudizio, revocare il mutuo concesso.

Il provvedimento di revoca adottato dal competente Organo amministrativo dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di accertamenti esperiti dagli Uffici tecnici del C.O.N.I. e/o da tecnici di fiducia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso, comporta la risoluzione "ipso jure" del contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel precedente art. 21, 2° comma lettere a), b), c), d) e) ed f).